
Ordinanza del DFI

**sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose,
la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi,
sugli accendini e sugli articoli per scherzi**

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005¹ sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue:

Art. 1 lett. a n. 1 e 8

La presente ordinanza disciplina i requisiti relativi a:

- a. i seguenti oggetti d'uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli:
 - 1. oggetti contenenti metallo che entrano in contatto con la pelle;
 - 8. cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini.

Titolo prima dell'art. 2

Sezione 1: Requisiti per gli oggetti contenenti metallo che vengono a contatto con la pelle

Art. 2 cpv. 2, secondo periodo

Abrogato

Art. 2 cpv. 4

⁴ La verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1–3 si basa sulle norme tecniche enumerate nell'allegato 1.

RS

¹ RS 817.023.41

Art. 2b Oggetti contenenti piombo

¹ Gli oggetti di cui all'articolo 2a capoverso 1 non devono contenere parti metalliche con un tenore di piombo superiore allo 0,05 per cento in peso; sono eccettuate le parti di orologi da polso che non entrano in contatto con la pelle.

² Il capoverso 1 non si applica agli oggetti usati di cui all'articolo 1 capoverso 4 lettera a della legge federale del 12 giugno 2009² sulla sicurezza dei prodotti.

Art. 5 cpv. 3^{bis}

^{3bis} I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non possono contenere metalli pesanti e altre sostanze oltre le concentrazioni enumerate nell'allegato 2a.

Art. 22 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Nei seguenti oggetti, la concentrazione di stagno proveniente da composti di dioctilstagno non deve superare lo 0,1 per cento in massa:

- a. materiali tessili;
- b. guanti;
- c. calzature e loro parti;
- d. articoli di puericultura, compresi i pannolini;
- e. articoli per l'igiene femminile.

Art. 22 cpv. 1^{ter}

Abrogato

II

¹ Gli allegati 1 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 2a conformemente alla versione qui annessa.

³ Negli allegati 3, 4, 5, 8a e 9 la seguente nota a piè di pagina:

I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d'informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. Esse possono anche essere consultate gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna.

è sostituita dalla seguente nota a piè di pagina:

I testi delle norme menzionate possono essere ottenuti e consultati presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

III

² RS 930.11

Disposizione transitoria della modifica del ...

Gli oggetti che non corrispondono agli articoli 2b e 5 capoverso 3^{bis} nella versione della modifica del ... della presente ordinanza possono essere fabbricati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al ... (un anno dopo l'entrata in vigore).

IV

La presente modifica entra in vigore il

...

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

PROGETTO

Allegato 1
(art. 2 cpv. 4)

Norme tecniche applicabili agli oggetti rivestiti che rilasciano nichelio³

Numero	Titolo
SN EN 1811:2011 con corrigendum AC:2012	Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle
SN EN 12472:2005 + A1:2009	Metodo per la simulazione dell'usura e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichelio da articoli ricoperti
SN EN 16128:2011	Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da quelle parti di montature per occhiali e occhiali da sole destinate a venire a stretto e prolungato contatto con la pelle

³ I testi delle norme menzionate possono essere ottenuti e consultati presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

Allegato 2a
(Art. 5 cpv. 3^{bis})

Elenco dei metalli pesanti e delle altre sostanze che possono essere contenuti nei colori per tatuaggi e per trucco permanente al massimo fino alle concentrazioni enumerate

Elemento o composto	Concentrazione massima nel prodotto pronto per l'uso
Metalli pesanti	
Arsenico (As)	2 mg/kg
Bario (Ba)	50 mg/kg
Pombo (Pb)	2 mg/kg
Cadmio (Cd)	0,2 mg/kg
Cromo (Cr) (Cr ⁶⁺ 4)	0,2 mg/kg
Cobalto (Co)	25 mg/kg
Rame (Cu), solubile ⁵	25 mg/kg
Mercurio (Hg)	0,2 mg/kg
Selenio	2 mg/kg
Zinco (Zn)	50 mg/kg
Stagno (Sn)	50 mg/kg
Altre sostanze	
Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)	0,5 mg /kg
Benzo(a)pirene (BaP)	5 µg/kg

- 4 Se nei colori per tatuaggi e per trucco permanente sono rilevabili tracce di cromo⁶⁺, sull'imballaggio deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene cromo. Può provocare reazioni allergiche.»
- 5 Dopo estrazione in soluzione acquosa a pH 5,5

Allegato 8
(art. 21 cpv. 2)

Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche⁶

Numero	Titolo
SN EN 14362-1:2012	Tessili – Metodo per la determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici - Parte 1: Rilevamento dell'utilizzo di particolari coloranti azoici individuabili con o senza estrazione
SN EN 14362-3:2012	Tessili – Metodo per la determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici - Parte 3: Rilevamento dell'utilizzo di particolari coloranti azoici che possono liberare 4-amminoazobenzolo

⁶ I testi delle norme menzionate possono essere ottenuti e consultati presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

PROGETTO